

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4406 del 03/09/2021
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 28 - AVETIDRO S.R.L. - CAMBIO DI TITOLARITÀ ALLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RINNOVATA ALL'IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE ANDREA AGOGLIATI CON D.D. N. 143 DEL 15/01/2021 PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DEL RIO GRANDE IN COMUNE DI FERRIERE (PC) LOCALITÀ BOSCHI AD USO IDROELETTRICO (46,48 Kw) E ZOOTECNICO - PROC. PC05A0100 - SINADOC 21114/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4541 del 03/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 28 – AVETIDRO S.R.L. - CAMBIO DI TITOLARITÀ
ALLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RINNOVATA ALL'IMPRESA
AGRICOLA INDIVIDUALE ANDREA AGOGLIATI CON D.D. N. 143 DEL
15/01/2021 PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE
DEL RIO GRANDE IN COMUNE DI FERRIERE (PC) LOCALITÀ BOSCHI AD
USO IDROELETTRICO (46,48 Kw) E ZOOTECNICO - PROC. PC05A0100 –
SINADOC 21114/2021**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE)
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con

la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che questo Servizio, con Determinazione Dirigenziale n° 143 del 15/01/2021, ha rinnovato con variante sostanziale, per modifica di destinazione d'uso, la concessione in precedenza assentita, con atti n. 11312 del 16/09/2013 e n. 15050 del 18/11/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna, all'Impresa Agricola individuale Andrea Agogliati, con sede in comune di Ferriere (PC) loc. Salsominore, P.Iva 01349260339 e C.F. GGL NDR 38T31 C513N per la derivazione di acqua pubblica superficiale, codice pratica PC05A0100/15RN01, con le caratteristiche di seguito descritte:

- ubicazione del prelievo: Comune di Ferriere loc. Boschi, su terreno demaniale distinto NCT di detto comune F. 139 fronte map. 603 avente le seguenti coordinate geografiche UTM 32: X = 534454, Y = 4935997;
- usi: idroelettrico e zootecnico;
- salto lordo: 176,5 m;
- volume annuo massimo di 400 m³/anno per uso zootecnico;
- portata massima di prelievo: 65,03 l/s;
- portata media annua 27 l/s, di cui 0,03 l/s per uso zootecnico;
- potenza nominale di concessione 46,48 kW;
- potenza installata 90 kW;
- produzione attesa 310.000 kWh/anno;

- corpo idrico interessato dal prelievo: Rio Grande, immissario del Rio Remorano, affluente del T. Aveto, effettuato mediante opera fissa esistente tipo “griglia autopulente” dotata di vasca di carico;
- corpo idrico interessato dalla restituzione dell'acqua: Rio Bomba affluente del Rio Remorano;
- ubicazione della restituzione: comune di Ferriere loc. Boschi, su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune fg. 138 map. 358, coordinate ETR89 UTM 32: X = 533848, Y = 4935841;
- DMV estivo pari a 19 l/s e DMV invernale pari a 28 l/s da garantire in Rio Grande;

DATO ATTO che, in data 26/07/2021 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 116152), il sig. Andrea Agogliati (C.F. GGL NDR 38T31 C513N), legale rappresentante della ditta Avetidro S.r.l., con sede in Comune di Ferriere (PC), loc. Salsominore n. 3 - C.F. e P.I.V.A. 01827040336, nella sua veste di titolare dell'Impresa Agricola Individuale Andrea Agogliati e di amministratore unico della predetta società ditta Avetidro S.r.l. avente per oggetto sociale *“progettazione, costruzione ed esercizio di impianti idroelettrici nonché di impianti che per la produzione di energia elettrica utilizzino le fonti rinnovabili”*, ha chiesto il cambio di titolarità della concessione rinnovata con la summenzionata D.D. n° 143/2021;

PRESO ATTO che, il sig. Andra Agogliati con nota del 25/08/2021 prot . Arape n. 131846 ha rinunciato, in favore di Avetidro S.r.l., a riscuotere 814,93 € versati a titolo di deposito cauzionale in data 28/11/2013, come attestato con atto n. 15050 del 18/11/2013 Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna;

ACCERTATO che Avetidro S.r.l.:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2021;
- ha versato la somma pari a **822,34** euro a titolo di deposito cauzionale (€ **814,93** versati il 28/11/2013 dal precedente titolare della concessione, Impresa Agricola Individuale Andrea Agogliati, che a rinunciato in favore del subentrante e **7,41** € versati in data 1/09/2021);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al cambio di titolarità della concessione rinnovata da questo Servizio con Determinazione Dirigenziale n° 143 del 15/01/2021, codice pratica PC05A0100;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 28 R.R. 41/2001, alla ditta **Avetidro S.r.l.**, con sede in Comune di Ferriere (PC), loc. Salsominore n. 3 - C.F. e P.I.V.A. 01827040336, fatti salvi i diritti di terzi, il cambio di titolarità della concessione, in precedenza rinnovata, con atto n. 143 del 15/01/2021, all'Impresa Agricola individuale Andrea Agogliati, con sede in Comune di Ferriere (PC) loc. Salsominore, P.Iva 01349260339 e C.F. GGL NDR 38T31 C513N, per la derivazione di acqua pubblica superficiale, codice pratica PC05A0100, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - ubicazione del prelievo: Comune di Ferriere loc. Boschi, su terreno demaniale distinto NCT di detto comune F. 139 fronte map. 603 avente le seguenti coordinate geografiche UTM 32: X = 534454, Y = 4935997;
 - usi: idroelettrico e zootecnico;
 - salto lordo: 176,5 m;
 - volume annuo massimo di 400 m³/anno per uso zootecnico;

- portata massima di prelievo: 65,03 l/s;
- portata media annua 27 l/s, di cui 0,03 l/s per uso zootecnico;
- potenza nominale di concessione 46,48 kW;
- potenza installata 90 kW;
- produzione attesa 310.000 kWh/anno;
- corpo idrico interessato dal prelievo: Rio Grande, immissario del Rio Remorano, affluente del T. Aveto, effettuato mediante opera fissa esistente tipo “griglia autopulente” dotata di vasca di carico;
- corpo idrico interessato dalla restituzione dell'acqua: Rio Bomba affluente del Rio Remorano;
- ubicazione della restituzione: comune di Ferriere loc. Boschi, su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune fg. 138 map. 358, coordinate ETR89 UTM 32: X = 533848, Y = 4935841;
- DMV estivo pari a 19 l/s e DMV invernale pari a 28 l/s da garantire in Rio Grande;

2. **di confermare** che la concessione è valida **fino al 31/12/2040** (scadenza già stabilita con la già citata D.D. n° 143/2021);
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 1/09/2021;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2021 sono stati pagati;
5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 822,34 euro, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta **Avetidro S.r.l.**, con sede in Comune di Ferriere (PC), loc. Salsominore n. 3 - C.F. e P.I.V.A. 01827040336 (codice pratica PC05A0100).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Localizzazione del prelievo

Il prelievo viene effettuato per mezzo di una presa esistente costituita dalla griglia autopulente e dall'adiacente vasca di caduta presenti nell'alveo del Rio Grande in località Boschi in Comune di Ferriere (PC), posizionata in area demaniale in un tratto antistante i terreni catastalmente identificati in destra idraulica al F. 139 fronte map. 603 del N.C.T. di detto comune e avente le seguenti coordinate geografiche UTM 32: X = 534454, Y = 4935997.

Descrizione delle opere esistenti

Dall'opera di presa la risorsa derivata viene convogliata con tubo in acciaio DN 400, della lunghezza 32 m (di cui alcuni metri in area demaniale), alla vasca di calma, avente all'uscita una valvola limitatrice DN 300. A valle della valvola limitatrice suddetta una tubazione in acciaio DN 300/250 della lunghezza di 385 m conduce ad un vasca di accumulo di 575 m³ di volume circa, avente il pelo libero alla quota 823,5 s.l.m.. All'uscita dalla vasca di accumulo si dipartono:

- tubo diametro (DN30) che addurrà acqua per il solo abbeveraggio di circa 25/35 bovini e 5/8 equini;
- scarico per troppo pieno, con immissione in rio Bomba.

Descrizione delle opere in progetto

Come risulta dalla documentazione agli atti e dall'istruttoria effettuata, l'intervento consisterà nella realizzazione delle seguenti opere:

- collegamento dello scarico DN 250 della vasca di accumulo ad una condotta in pressione (DN 250/200) che addurrà l'acqua alla microcentrale. Questa nuova condotta sarà dotata di una valvola di sicurezza per l'arresto automatico (valvola a contrappeso a farfalla, PN 25, DN 250);
- condotta forzata di 330 m lunghezza e posata lungo il versante soprastante la centralina elettrica;

- ristrutturazione dell'edificio esistente di dimensioni di m 5x6.5, ex Molino di sopra, per destinarlo a centrale idroelettrica;
- alloggiamento all'interno dell'edificio del gruppo turbina Pelton-generatore elettrico 400 V, 90 kW, 50 Hz trifase, con asse verticale alla quota 648,80 s.l.m. e con il pelo libero sotto la macchina alla quota 647,90 s.l.m. e sotto il quale è progettato un pozzetto di cemento armato con dimensioni nette di m 1x1x1 destinato a raccogliere le acque turbinate da destinare alla re-immissione in corpo idrico;
- condotta di restituzione al rio Bomba dell'acqua turbinata nella microcentrale di Mulino di Sopra (foglio catastale di Ferriere 138, mappale 358, coordinate ETR89 UTM 32: X = 533848, Y = 4935841) mediante una tubazione interrata in plastica corrugata, di circa 20 metri di lunghezza a diametro 40 cm.
- collegamento dalla microcentrale alla linea di Media Tensione esistente, realizzato da Enel-Distribuzione come da preventivo approvato; è previsto un primo tratto con cavo interrato per circa 230 m e a seguire due pali, sul primo verrà posto il trasformatore 380/15000 V, sul secondo il sezionatore di linea, per una lunghezza di ulteriori 65 m circa.

Le opere accessorie soggette a canone permanente per occupazione aree del demanio suoli riguardano una porzione di canale di adduzione presente tra l'opera di presa e la vasca di calma.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico e in minima parte ad uso zootecnico (400 m³ anno e portata media annua di 0,03 l/s) .

2. Il prelievo di risorsa idrica ad uso idroelettrico è stabilito con le seguenti caratteristiche:

- salto lordo: 176,5 m;
- portata massima di prelievo: 65,03 l/s;
- portata media annua 27 l/s;
- potenza nominale di concessione 46,48 kW;
- potenza installata 90 kW;
- produzione attesa 310.000 kWh all'anno;

Il prelievo di risorsa idrica è esercitato per produrre, con un salto di 176,5 m, una potenza installata di 90kW e una potenza nominale di 46,48kW, per una produzione attesa di 310.000 kWh all'anno. Il funzionamento è previsto indicativamente per 210 gg/anno.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico superficiale denominato “Rio Grande” (corpo idrico non tipizzato, sub affluente del torrente Aveto) e la restituzione in “Rio Bomba” in prossimità dell'immissione in Rio Remorano, affluente del T. Aveto.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone dovuto per l'anno 2021 ammonta a euro 822,34, di cui 669,18 euro per l'uso della risorsa idrica a scopo idroelettrico (46,48 kW) e 153,16 euro per l'occupazione di area demaniale.

2. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

3. Il Concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

6. Ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'esistente deposito cauzionale, di importo pari a 822,34 €, verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è valida fino al **31/12/2040**.

Il Concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il Concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Il Concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

Il Concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

In caso di revoca o decadenza, il Concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Cartello identificativo – Il Concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Variazioni – Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua, alle opere di prelievo e al sistema di misurazione e contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini del necessario assenso.

Subconcessione – Il Concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

Cambio di titolarità – Il Concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Responsabilità del concessionario -- Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il Concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

A norma dell'art. 48 del R.D. 1775/1933, qualora il regime del corso d'acqua sia modificato per cause naturali, il Concessionario, se le innovate condizioni locali lo consentono, è autorizzato ad eseguire, *previo nulla osta idraulico* e a proprie spese, le opere necessarie per ristabilire la derivazione.

Sicurezza e rumore - E' a carico del Concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

Cessazione dell'utenza – Il Concessionario è tenuto a comunicare con 3 mesi di anticipo l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi secondo il piano di dismissione di cui all'art. 11. Le opere/impianto non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del R.R. n. 41/2001, qualora il Servizio Concedente non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al Demanio Idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

ARTICOLO 8 – DISPOSITIVO DI MISURAZIONE

Il Concessionario è tenuto ad installare, prima dell'entrata in funzione dell'impianto, a valle della vasca di calma, idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata dell'acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati da tale misuratore e il volume effettivo di acqua derivata (calcolato annualmente sulla base dell'energia prodotta e del coefficiente di impianto), entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

Il Concessionario, inoltre, è tenuto a:

- comunicare al SAC di ARPAE Piacenza la tipologia del dispositivo di misura entro 6 mesi dalla sua installazione;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

ARTICOLO 9 – DEFLUSSO MINIMO VITALE

Il Concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale, a valle del punto di prelievo sul Rio Grande pari a 19 l/s nel periodo estivo e 28 l/s nel periodo invernale. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione. Il Concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ARTICOLO 10 – PRESCRIZIONI IDRAULICHE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile:

“1 - Le condotte che dovessero interessare corsi d'acqua demaniale non dovranno essere collocate al di sotto del fondo alveo, fatto salvo il necessario raccordo ai tratti esistenti.

2 – La zona interessata dallo scarico delle acque provenienti dalla centralina nel rio Bomba dovrà essere adeguatamente protetta onde evitare scalzamenti ed erosioni della sponda.

3 - E' vietata l'estrazione, l'allontanamento e l'utilizzo di materiali litoidi provenienti dall'area demaniale.

4 - Il concessionario dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell'avvio dei lavori.

5 - Al fine di evitare impatti significativi sul corpo idrico superficiale durante le fasi di cantiere, in particolare per la realizzazione dei lavori in alveo o nelle sue immediate vicinanze è vietato qualsiasi allestimento e/o deposito di materiale entro l'area demaniale e nelle fasce di espansione delle piene.

6 - I lavori, anche esterni alle aree demaniali, non dovranno arrecare alcun pregiudizio alla stabilità dei versanti.

7 - La dismissione del cantiere dovrà comportare il ripristino dello stato originario dei luoghi ed in particolare nessun ostacolo dovrà essere presente nell'alveo e nelle sue vicinanze; l'area demaniale interessata dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

8 - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche o qualora l'opera realizzata di che trattasi in futuro arrecasse pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua stesso, la ditta concessionaria sarà tenuta, (senza che ciò crei nel concessionario nessun diritto), ad eseguire quelle opere aggiuntive o quelle modifiche che l'organo idraulico competente ritenesse di imporre attuandole nei modi e tempi che venissero allo scopo imposti.

9 - il nulla osta è accordato fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

a. del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche

b. dei danni e degli infortuni che per effetto delle opere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'esecuzione dell'opera.

10 - Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua, o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia. In particolare si ricordano gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria derivanti dall'art. 12 del R.D. 523/1904.

11 – Il nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l’occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d’acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze. La revoca sarà comunicata all’ufficio ARPAE -SAC per i provvedimenti di competenza.

12 – La revoca del nulla osta non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l’obbligo per il concessionario, di apportare le modifiche necessarie all’opera, compresa l’eventuale demolizione della stessa, nonché la riduzione in pristino stato del tratto d’alveo interessato, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.”

- Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Piacenza Regione Emilia Romagna:

1- “Evitare eventuali lavori in alveo che comportino un significativo aumento della torbidità nel periodo dicembre-aprile”.

ARTICOLO 11 – PROGETTO ESECUTIVO

Entro il termine di 12 mesi dalla data di notifica/ritiro del provvedimento di concessione, prorogabile a seguito di motivata richiesta, il Concessionario è obbligato a presentare al SAC di ARPAE Piacenza, per l’assenso ed il visto di congruità tecnica, il “progetto esecutivo” delle opere e degli interventi ancora da realizzare. Detto progetto dovrà recepire tutte le prescrizioni indicate nel presente Disciplinare e dovrà dare atto di eventuali occupazioni di area demaniale in fase di cantierizzazione dei lavori. Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da piano di dismissione delle opere di derivazione e dei manufatti interferenti con il demanio fluviale. Entro il medesimo termine dovrà essere dato riscontro dell’avvenuto adeguamento dello stramazzo per il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) previsto dal presente concessione.

ARTICOLO 12 – VERIFICA DI CONGRUITÀ E PIANO DI MONITORAGGIO

L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli esiti del monitoraggio ambientale triennale post operam prescritto dal Servizio Tutela Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (Servizio Regionale competente) con nota del 8/08/2019 (prot ARPAE n. 125810 del

9/08/2019), senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

A tal fine dovrà essere data comunicazione al SAC ARPAE di Piacenza e al Servizio Regionale competente della data di messa in esercizio dell'impianto e dell'avvio del monitoraggio ambientale triennale.

Il monitoraggio in fase di esercizio dovrà valutare le eventuali ripercussioni dell'impianto idroelettrico sul Rio Remorano attraverso la valutazione dell'indice LIMECO e dell'indice IBE, con le frequenze indicate dal progetto di monitoraggio approvato per una durata almeno di un triennio, i cui dati, provvisti di apposita relazione di accompagnamento, dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno all'Autorità concedente e al Servizio Regionale competente.

ARTICOLO 13 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Andrea Agogliati (C.F. GGL NDR 38T31 C513N), in qualità di legale rappresentante di Avetidro S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 01827040336), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 1/09/2021, firmato per accettazione, dal legale rappresentante della ditta concessionaria.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.